

Risposta n. 308/2023

OGGETTO: Sistema di sicurezza anti–abbandono in auto– Parte II–bis, n. 1–sexies) della Tabella A, allegata al d. P.R. n. 633 dl 1972 – Aliquota IVA del 5 per cento – Accessorietà – Trattamento ai fini IVA

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Istante" o "Società") rappresenta di essere un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericoltura in generale.

Tra i prodotti offerti, l'Istante fornisce il sistema di sicurezza anti-abbandono, denominato X, provvisto di sensori di peso collegati via *Bluetooth* allo *smartphone* tramite una *app*, a cui si abbina il "portachiavi Y", che funziona connettendosi in auto automaticamente via *Bluetooth* ad X. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo.

In particolare l'uso del "portachiavi Y" permette l'utilizzo del sistema anti abbandono anche a chi:

- non possiede uno *smartphone*;
- pur possedendo uno *smartphone*, non ha molta dimestichezza con le *app*;
- pur possedendo uno *smartphone* e avendo dimestichezza con le *app*, preferisce un'esperienza d'uso più facile ed immediata che non preveda l'uso del cellulare;
- teme che il proprio *smartphone* possa scaricarsi e dunque non segnalare l'abbandono del bambino;
- non vuole condividere i propri dati personali registrandosi in una *app*.

L'Istante ricorda che, con l'articolo 1 della Legge 1° ottobre 2018 n. 117, il legislatore ha apportato modifiche all'articolo 172 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (di seguito, "Codice della Strada"), introducendo il comma 1-*bis*, il quale dispone "l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

La Società evidenzia altresì che l'articolo 1, comma 72, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inserito il numero 1-*sexies* nella Parte II-*bis*, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA"), ai sensi del quale tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento rientrano i «*seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli*».

Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se:

1. l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento si applica alla cessione del dispositivo anti-abbandonamento X, indipendentemente dal fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino di ALFA ovvero sia venduto separatamente dallo stesso;

2. in caso di risposta positiva al quesito 1, se l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento è applicabile anche alla cessione del "portachiavi Y".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene sussista uno stretto rapporto di interdipendenza che lega l'acquisto di un sistema di ritenuta (c.d. seggiolino) a un sistema anti-abbandonamento in quanto quest'ultimo, per il Codice della Strada, rappresenta un componente obbligatorio del sistema di ritenuta, seppur acquistabile separatamente.

Pertanto le cessioni dei dispositivi anti-abbandonamento X possono usufruire dell'aliquota IVA agevolata del 5 per cento, indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia acquistato con il sistema di ritenuta o autonomamente.

Relativamente al dispositivo Y, l'Istante ritiene applicabile l'articolo 12 del Decreto IVA in virtù del vincolo di accessorietà che lo lega alla cessione del dispositivo anti-abbandonamento X.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 172 del Codice della Strada prevede che: *«(...) I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato»* e, in ipotesi di trasporto di un

bambino di età inferiore a quattro anni, sussiste l'ulteriore obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme antiabbandono.

Per l'articolo 3 del D.M. 2 ottobre 2019, n. 122: *«Il dispositivo antiabbandono può essere:*

a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini, sia dal veicolo».

Il n. 1-*sexies*) alla Parte II-*bis*, della Tabella A, allegata al Decreto IVA prevede, tra le altre, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alla cessione dei *«seggolini per bambini da installare negli autoveicoli»*.

La previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.

Con riferimento al requisito dell'accessorietà, per l'articolo 12 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006 (c.d. Direttiva IVA): *«[...] le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.*

Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formarne la base imponibile».

Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, "*Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore*" (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16; sentenza del 25 febbraio 1999 causa C-349/96; sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11; sentenza del 16 aprile 2015 causa C-42/14, sentenza dell'8 dicembre 2016, causa C-208/15 e risoluzione Agenzia delle entrate del 1° agosto 2008, n. 337).

Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costituire un indizio dell'unicità della fornitura.

Ciò che rileva è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo (risposta n. 388 del 26 luglio 2022).

Come chiarito dell'Amministrazione finanziaria in sede di prassi (cfr. risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E; del 15 luglio 2002, n. 230/E, risposta del 3 giugno 2020, n.163, del 17 maggio 2021, n. 348), dall'articolo 12, comma 1, del Decreto IVA si evince che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:

1. dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata:
 - nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale;

- direttamente dal cedente/prestatore dell'operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese;

2. dal punto di vista oggettivo:

- l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo;

- esiste un nesso di dipendenza funzionale dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria é effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato;

- l'operazione accessoria accede a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.

Applicando i principi appena espressi alla cessione dei «*seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli*» e dei dispositivi anti-abbandono X e Y consegue che.

a) se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (*i.e.* cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria;

b) se invece questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)